

CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO EMODIALIZZATI

tra l'**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CROTONE**, p.iva n. 01997410798, in persona del Direttore Generale Dr. Domenico Sperli, nominato con DCA n.06 del 08/01/2021, domiciliato per la carica presso la sede legale sita in Crotone, via M. Nicoletta, Struttura "Il Granaio" d'ora in poi indicata come "**Amministrazione**";

e la _____ C.F. _____, sede legale in _____, Via _____ (CAP _____), nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore, d'ora innanzi indicato come "**Associazione**";

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto della Convenzione

La presente convenzione disciplina i rapporti normativi ed economici relativi agli interventi di trasporto sanitario di pazienti nefropatici sottoposti a trattamento dialitico (con gravi patologie, non deambulanti che versano in stato di gravità), da effettuarsi con ambulanza, furgone o autovettura idonea al trasporto pazienti, dalla residenza/dimora dello stesso ai Centri Dialisi afferenti all'ASP di Crotone.

L'Amministrazione si avvale della collaborazione dell'Associazione per l'espletamento del servizio di trasporto degli utenti che effettuano il trattamento di dialisi presso i Centri di Emodialisi, alle condizioni di cui al presente atto.

Il trasporto dei pazienti dializzati può essere disposto dopo aver acquisito l'autorizzazione del Direttore del Distretto Unico Aziendale, rilasciata secondo le procedure interne dirette ad accertare la necessità e l'utilità del trasporto assistito.

Art 2 – Soggetti coinvolti

Destinatari del Servizio: utenti nefropatici, residenti/domiciliati nel territorio di pertinenza dell'ASP di Crotone, in trattamento emodialitico;

Associazioni di volontariato, enti, imprese, iscritte da almeno 6 mesi nel Registro Unico Nazionale terzo settore, incaricati di svolgere il servizio di trasporto sanitario semplice, in virtù di accordi stipulati con l'Amministrazione, previa sottoscrizione della presente convenzione;

ASP di Crotone, tenuta a garantire all'utenza un servizio efficiente, costante, nel rispetto delle norme e dei regolamenti regionali e nazionali in materia;

Centri Dialisi di riferimento: incaricati di certificare le modalità di trasporto occorrenti ai pazienti;

Trasporto Mediante ambulanze: nei casi in cui la certificazione di cui sopra richieda tale modalità di trasporto;

Altro tipo di trasporto: mediante impiego di autovetture e furgoni finestrati;

Referente Aziendale: per dette attività il Referente Aziendale è il Direttore DUA, o suo delegato, a cui sono demandate tutte le verifiche della correttezza della gestione in termini quali-quantitativi e l'individuazione di

tutte le adeguate procedure di raccordo e coordinamento tra l'Associazione e tutti gli altri attori aziendali coinvolti.

Art 3 Requisiti richiesti

L'Associazione si impegna ad avere la disponibilità di congruo numero di volontari/collaboratori (propri soci od eventuali collaboratori) adeguatamente formati ed istruiti, da destinare alle attività previste dalla presente Convenzione, il cui utilizzo dovrà avvenire secondo le modalità e nei limiti previsti dalle norme vigenti;

L'utilizzo del personale dovrà avvenire secondo le modalità previste dal Dlgs 117 del 03/07/2017 "Codice del terzo settore";

L'Associazione si impegna a fornire l'elenco nominativo del personale aggiornato regolarmente all'Amministrazione, la quale potrà, in ogni momento, effettuare le verifiche che riterrà più opportune;

L'Associazione dovrà presentare una dichiarazione per tutto il personale che specifichi:

- Idoneità fisica
- Insussistenza impedimenti di legge;
- Possesso di patente di guida (esclusivamente per il personale adibito ad autista);
- Adeguata formazione professionale per le attività da svolgere;
- Gratuità di tutte le prestazioni effettuate dal personale volontario.

Il personale impiegato dall'Associazione, a qualunque titolo (dipendente o volontario) dovrà essere in possesso di telefono cellulare per essere rintracciato per ogni necessità dai Responsabili dell'Amministrazione.

Tutto il personale dell'Associazione impiegato dovrà essere munito di tesserino di riconoscimento ed indossare i dispositivi di protezione individuali previsti dalle norme vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il personale opererà sotto la totale responsabilità e copertura assicurativa (obbligatoria) dell'Associazione., a copertura dei danni a terzi, dei rischi e/o degli infortuni connessi all'attività dei volontari.

Il rappresentante legale dall'Associazione è responsabile della corretta esecuzione delle prestazioni di cui al presente atto.

L'Associazione si impegna, a pena di decadenza, ad iniziare il servizio entro cinque (5) giorni dalla stipula della convenzione

Art. 4 - Validità

La convenzione ha validità annuale dal _____ al _____ e potrà essere modificata o integrata in qualunque momento secondo le esigenze aziendali ed in accordo tra le parti.

L'Amministrazione potrà recedere o risolvere il contratto in qualunque momento con un preavviso di almeno 30 giorni.

La convenzione potrà essere rinnovata dalle parti su richiesta espressa, fermo restando il divieto di rinnovo tacito di cui all'art. 44 della legge 724/94, sostitutivo dell'art. 6 della legge 537/93.

Art. 5 – Obblighi dell'Associazione

L'Associazione avrà cura di organizzare il servizio di trasporto degli emodializzati salvaguardando l'incolumità e gli interessi dell'utente. Dovrà in ogni caso attenersi agli impegni orari stabiliti con l'utente di concerto con i centri dialisi anche quando lo stesso è compreso in trasporto di gruppo. Dovrà pertanto organizzare le dinamiche del trasporto in sincronia con i singoli trattamenti dialitici (presso lo stesso o diverso centro nefrologico) evitando all'utente stress aggiuntivi a quelli derivanti dall'intervento di emodialisi o inutili attese che in ogni caso non potranno mai protrarsi oltre i trenta minuti complessivi. Le inosservanze al presente articolo, in ogni modo rilevate, verranno registrate dall'Amministrazione ed in caso di reiterazione costituiranno motivo di risoluzione contrattuale. L'Associazione, nel corso dell'espletamento del servizio, ha l'obbligo di:

- 1) mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il proprio veicolo; I mezzi utilizzati dovranno essere in regola con le normative vigenti (assicurazioni, revisioni ecc) e non dovranno avere caratteristiche inferiori a quelle prescritte per i mezzi a targa civile.
- 2) tenere in ogni circostanza un comportamento corretto nei confronti degli utenti;
- 3) osservare le norme di servizio

Sugli automezzi utilizzati per il trasporto potranno essere disposte in qualunque momento da parte dell'Amministrazione accertamenti e verifiche, anche in merito al loro stato d'uso ed all'efficienza meccanica.

Nel caso di eventuali assenze improvvise del personale, l'Associazione dovrà immediatamente attuare sostituzioni con altri operatori, onde garantire il corretto e regolare espletamento del servizio.

L'Associazione dovrà garantire comunque la continuità del servizio. In caso di guasto o impedimento all'uso dell'autovettura, o dell'ambulanza il servizio potrà essere assicurato con altri automezzi in possesso dei requisiti previa comunicazione all'Amministrazione dei dati relativi all'autovettura sostitutiva.

L'Associazione assicurerà che il conducente del mezzo utilizzato nell'espletamento del servizio:

- si accerti dell'esatta destinazione dell'utente o degli utenti, all'inizio del servizio;
- controfirmi a ciascun emodializzato trasportato il foglio di viaggio, se richiesto;
- agevoli, ove necessario, l'accompagnamento dell'utente dall'abitazione o dal centro dialisi alla macchina e viceversa, agevoli la salita e la discesa dall'automezzo delle persone da trasportare;
- accerti che l'utente non abbia dimenticato o smarrito alcun oggetto all'interno del mezzo.

Art. 6 – Condizioni economiche

L'Amministrazione provvederà a liquidare i compensi spettanti all'associazione, a titolo di solo rimborso spese, entro i termini stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge dietro presentazione della fattura elettronica (che dovrà contenere l'indicazione dell'importo dovuto, il periodo di riferimento, il numero dei pazienti trasportati e le indicazioni nominative degli stessi, nonché l'attestazione del sanitario che ha provveduto all'erogazione della prestazione) da inviarsi al Distretto Unico Aziendale, codice univoco TXXXDF, e liquiderà a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato all'associazione acceso presso

_____ filiale di _____, IBAN:
_____.

I servizi verranno contabilizzati come segue:

	percorso in km	Ore di sosta	Importo
1	da 0 Km a 10 Km	4	€. 68,66 (euro sessantaotto/66)
2	da 11 Km a 60 Km	4	€. 72,02 (euro settantadue/02)
3	Da 61 Km a 90 Km	4	€. 83,22 (euro ottantatre/22)

La fattura e/o i dettagliati rapporti di lavoro dovranno contenere per ogni servizio prestato tutti i dati di riferimento necessari al calcolo di quanto dovuto.

L'utente fruitore del servizio non dovrà corrispondere, a titolo di corrispettivo della prestazione, alcunché al personale dell'Associazione.

Art. 07 – Cause di risoluzione

L'Amministrazione potrà provvedere unilateralmente alla risoluzione della convenzione nei seguenti casi:

- a) per documentati motivi, per perdita dei requisiti, per fatti gravi o reiterate comunicazioni dei pazienti che segnalano inadempienze, disguidi o disservizi;
- b) mancato inizio o riattivazione del servizio nei termini prescritti;
- c) gravi inadempienze contrattuali.

L'Amministrazione può disporre la decadenza della convenzione, qualora il legale rappresentante dell'Associazione ovvero un componente del consiglio direttivo sia sottoposto a provvedimenti penali restrittivi della libertà personale a seguito di reati contro la Pubblica Amministrazione. Il ritiro cautelativo della convenzione comporta la sospensione dei pagamenti da parte dell'Azienda.

Art. 08 – Organizzazione del Servizio

Il servizio consiste nel trasporto, sia per il viaggio di andata che per quello di ritorno, individuale o di gruppo di persone:

- fino ad un massimo di tre persone, in automobile;
- da tre a cinque persone, in furgone finestrato;
- ove richiesto, per le condizioni attestate dal Centro di Emodialisi, singolarmente, in autoambulanza.

Destinatari del servizio sono utenti non autosufficienti che hanno necessità di eseguire un certificato trattamento di emodialisi presso i Centri di Emodialisi. Nessun'altra prestazione è riconducibile al servizio oggetto della presente convenzione.

Il servizio dovrà essere espletato dall'Associazione con propri mezzi e personale idoneo ed opportunamente formato alla particolare natura del servizio stesso. Tutti gli oneri derivanti, sia per quanto riguarda il personale, sia per quanto riguarda gli automezzi, con particolare riferimento a quelli assicurativi e previdenziali, sono ad esclusivo carico dell'Associazione. I mezzi di trasporto ed il personale operante dovranno possedere i requisiti previsti dalle vigenti normative. Le dotazioni strumentali e di materiali previsti dalla normativa sono ad esclusivo carico dell'ente. È compito e responsabilità dell'Associazione garantire l'approvvigionamento, la manutenzione ed il controllo dell'efficienza dello strumentario e del materiale in dotazione sugli automezzi. La manutenzione degli automezzi è a carico e sotto la responsabilità dell'Associazione. La pulizia e la sanificazione ordinaria e periodica degli automezzi e delle dotazioni

strumentali e di materiali è di competenza e con piena responsabilità dell'Associazione. Le operazioni di pulizia interna dovranno essere integrate con quelle di disinfezione a cadenza quindicinale. Qualora sia stato eseguito il trasporto di un paziente affetto da malattia infettiva e contagiosa ovvero quando nell'automezzo sia avvenuta contaminazione con sangue o altro liquido organico, le operazioni di pulizia e successiva disinfezione dovranno essere eseguite immediatamente dopo il trasporto. Ogni ambulanza deve essere dotata dell'equipaggiamento strutturale e sanitario in conformità alla normativa vigente. I mezzi dovranno essere adeguatamente predisposti per il trasporto sia per quanto attiene l'aspetto igienico-sanitario sia per il comfort ambientale. I mezzi dovranno essere mantenuti in continuo e pieno stato di efficienza.

Art. 09 – Cessione della Convenzione

L'attività svolta dell'Associazione, nell'ambito della presente convenzione, non potrà essere pubblicizzata se non precisando che trattasi di servizio dell'Associazione convenzionato con l'ASP.

La presente convenzione non può essere trasferita e/o ceduta ad altra Associazione a nessun titolo né sotto forma di subappalto del servizio.

Art. 10 - Controversie

Per qualsiasi controversia derivante dall'esecuzione della presente convenzione, compresi i pagamenti, è competente il Foro di Crotone, in via esclusiva ed inderogabile.

Art. 11 – Spese della Convenzione

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26/04/1986 e s.m.i.

Le spese eventuali di registrazione sono poste a carico del soggetto che richiede la registrazione se non diversamente previsto.

Letta, confermata e sottoscritta.

Il Direttore del Distretto Unico Aziendale

Dr. Pietro L. Brisinda

Il Presidente dell'Associazione

Il Commissario Straordinario dell'ASP di Crotone

Dr. Domenico Sperli